

# **COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO**

Provincia di Asti

## **REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO**

## **Art. 1 - OGGETTO E SCOPO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente regolamento disciplina l'Imposta di Soggiorno, istituita per finanziare interventi in materia di turismo, ivi compresi quelli a sostegno delle strutture ricettive, nonché interventi di manutenzione, fruizione e recupero dei beni culturali ed ambientali locali, nonché dei relativi servizi pubblici locali, ai sensi dell'art. 4 del D. L. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento osserva le norme di carattere generale previste dallo schema di DPR del 03.11.2011 sottoposto al Consiglio dei Ministri.

## **Art. 2 - PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA**

1. Il presupposto dell'imposta è il pernottamento nelle strutture ricettive situate nel Comune di Rocca d'Arazzo, (come disciplinate dal Testo unico delle leggi regionali in materia di Turismo):
  - Alberghi
  - Residence
  - Campeggi -
  - Case per ferie – Affittacamere - Bed and Breakfast - Agriturismi
  - Immobili destinati alle locazioni brevi di cui all'art. 4 del D.L. 24/04/2017 (per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione ad uso abitativo non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la fornitura di biancheria e di pulizia locali; stipulati da persone fisiche, fuori dall'esercizio di attività di impresa, ovvero gestori di portali di servizi telematici che mettono in contatto la domanda con l'offerta).

## **Art. 3 - ESENZIONI**

1. Sono esenti inoltre, dal pagamento dell'imposta, i minori entro il dodicesimo anno di età, chi ha almeno settantacinque anni, gli studenti che soggiornano per ragioni di studio o per periodi di formazione professionale attestati dalle rispettive università, scuole od enti di formazione, i disabili.
2. Sono altresì esenti le persone che pernottano per motivi di lavoro per almeno 5 giorni lavorativi consecutivi. La condizione di lavoro viene certificata dal datore di lavoro ed allegata alla comunicazione annuale.
3. Sono da considerarsi inoltre esenti gli appartenenti alle forze dell'ordine statale e locale che pernottano per esigenze di servizio.

## **Art. 4 - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA**

1. L'imposta si applica, per persona e per ogni pernottamento, in tutte le strutture ricettive indicate nell'art. 2 del presente Regolamento, nella misura determinata annualmente dall'amministrazione comunale, secondo le competenze stabilite dal TUEL 267/2000.
2. Per campeggi e villaggi turistici è prevista la possibilità di un pagamento forfettario annuo massimo.
3. In sede di prima istituzione, la tariffa è disciplinata come in allegato. Qualora non siano deliberate modificazioni, l'ultima tariffa approvata si intende confermata anche per gli anni successivi.

## **Art. 5 - SOGGETTI PASSIVI DELL'IMPOSTA**

1. E' soggetto passivo dell'Imposta colui che pernotta nelle strutture ricettive di cui al

precedente articolo 2.

2. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno di cui al comma 1 e del contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e dal regolamento comunale.

## **Art. 6 – OBBLIGHI DEL GESTORE DELLA STRUTTURA RICETTIVA E DI ALTRI SOGGETTI**

1. Il gestore della struttura ricettiva è tenuto ad agevolare l'assolvimento dell'imposta da parte di colui che pernotta presso la propria struttura e ad osservare i seguenti obblighi per ciascuna struttura ricettiva gestita:
  - a) Informare i propri ospiti dell'applicazione della misura dell'imposta di soggiorno, nonché delle esenzioni e delle sanzioni previste, tramite affissioni in luoghi comuni della struttura e/o pubblicazione nel sito internet della struttura del materiale informativo istituzionale fornito dal Comune, impegnandosi a promuoverne la divulgazione;
  - b) Richiedere il pagamento dell'imposta entro il momento della partenza del soggiornante dalla struttura ricettiva ed a rilasciare la relativa quietanza tramite annotazione del pagamento nel documento fiscale (fattura o ricevuta) oppure emettendo un'apposita ricevuta numerata e nominativa al cliente (conservandone copia);
  - c) Riversare al Comune entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, l'imposta di soggiorno riscossa nel trimestre oggetto della dichiarazione di cui alla successiva lettera d). I trimestri oggetto di dichiarazione sono: 1 gennaio – 31 marzo; 1 aprile – 30 giugno; 01 luglio – 30 settembre; 01 ottobre – 31 dicembre e le scadenze per il riversamento sono le seguenti:
    - Entro il 15 aprile per il primo trimestre
    - Entro il 15 luglio per il secondo trimestre
    - Entro il 15 ottobre per il terzo trimestre
    - Entro il 15 gennaio per il quarto trimestreIl riversamento dovrà avvenire con le seguenti modalità:
    - Mediante bonifico bancario sul conto corrente di tesoreria
    - Altre forme di versamento attivate dal Comune.Il riversamento dovrà avere la seguente dicitura: “denominazione struttura – IMPOSTA DI SOGGIORNO – TRIMESTRE DI ....”
  - d) Presentare al Comune la dichiarazione trimestrale contenente le seguenti informazioni necessarie per la determinazione dell'imposta da versare e per l'effettuazione dei relativi controlli:
    - Numero di coloro che hanno pernottato nel corso del trimestre;
    - Relativo periodo di permanenza;
    - Numero di pernottamenti esenti, nonché la relativa motivazione a norma dell'articolo 3;
    - Imposta incassata e riversata con gli estremi del riversamento effettuato;
    - Numero ed informazioni di coloro che si sono rifiutati di versare l'imposta;
    - Eventuali informazioni utili ai fini del computo e controllo dell'imposta.La predetta dichiarazione dev'essere trasmessa entro 15 giorni dalla chiusura del relativo trimestre, anche in assenza di pernottamenti nel trimestre considerato e trasmessa mediante consegna a mano o via posta certificata al Comune di Rocca d'Arazzo - [comune.roccadarazzo@cert.legalmail.it](mailto:comune.roccadarazzo@cert.legalmail.it)
  - e) Richiedere agli ospiti la compilazione di apposite dichiarazioni su moduli predisposti dal Comune, nonché la presentazione della necessaria documentazione per beneficiare delle

- esenzioni di cui all'art.3;
- f) Far compilare e sottoscrivere all'ospite che si rifiuta di versare l'imposta di soggiorno l'apposito modulo predisposto dal Comune e trasmetterlo entro 3 giorni lavorativi al Comune e, in caso di rifiuto anche della suddetta compilazione, segnalare l'inadempienza con comunicazione al Comune.
  - g) Conservare per 5 anni la documentazione relativa ai pernottamenti, all'attestazione di pagamento dell'imposta e le dichiarazioni rilasciate dall'ospite per le esenzioni, al fine di rendere possibili i controlli da parte del Comune;
  - h) Esibire e rilasciare al competente ufficio comunale atti e documenti comprovanti le dichiarazioni rese, l'imposta riscossa e i riversamenti effettuati.
  - i) Presentare entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui si è verificato il presupposto impositivo la dichiarazione cumulativa relativa all'anno precedente. Si applicano le modalità di presentazione della dichiarazione definite dall'Amministrazione Comunale, anche avvalendosi gratuitamente dei intermediari dalla stessa abilitati, fino a quando sarà approvato il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, previsto dall'art.4, comma 1-ter, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n.23, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto Legge 19 maggio 2020 n.34, che definirà il contenuto della dichiarazione.
2. Ai sensi dell'articolo 4, comma 5 ter, del D.L.n.50 del 2017 convertito nella L.n.96 del 2017, il soggetto che incassa il canone o il corrispettivo dovuto per le locazioni brevi, ovvero che interviene nel pagamento dei predetti, è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, degli obblighi stabiliti dal presente articolo, nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge e da questo regolamento. Ai sensi dell'articolo 4 del D.L.vo n.50 del 2017, si intendono per locazioni brevi i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni, ivi inclusi quelli che prevedono la prestazione dei servizi di fornitura di biancheria e di pulizia dei locali, stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, ovvero soggetti che gestiscono portali telematici, mettendo in contatto persone in cerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare. La legge Regione Piemonte 3 agosto 2017, n.13, in materia di strutture ricettive extralberghiere, disciplina, all'articolo 5 "locazioni turistiche", le locazioni brevi.

## **Art. 7 – RESPONSABILE DEL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA**

1. Il gestore della struttura ricettiva è responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno, con diritto di rivalsa sui soggetti passivi, della presentazione della dichiarazione prevista dall'articolo 4, comma ter, del Decreto legislativo 23/2011, introdotto dall'articolo 180, comma 3, del Decreto legge n.34/2020, recepito nella Legge di conversione 77/2020 nonché degli ulteriori adempimenti previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

## **Art. 8 – VERSAMENTI**

1. Il soggetto passivo di cui all'articolo 5, entro il termine di ciascun soggiorno, ha l'obbligo di versare l'importo dovuto a titolo di imposta di soggiorno al gestore della struttura ricettiva e al responsabile del pagamento dell'imposta.
2. Entro 15 giorni dalla fine di ciascun trimestre, il gestore della struttura ricettiva e il responsabile del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 6, comma 2, provvedono, rispettivamente, al riversamento delle somme riscosse nel trimestre oggetto della dichiarazione e al versamento di quanto dovuto per il medesimo trimestre a titolo di imposta di soggiorno al Comune, secondo le modalità previste dall'articolo 6, comma 1, lettera c).

## **Art. 9 – ATTIVITA' DI CONTROLLO**

1. Il Comune effettua il controllo sugli adempimenti dell'imposta, sulla sua riscossione e sul relativo riversamento, nonché verifica l'assolvimento degli obblighi del gestore inerenti la gestione e custodia dei valori ricevuti e la rendicontazione.
2. Ai fini dell'esercizio di accertamento sull'imposta di soggiorno si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 161 e 162, della L. n. 296 del 2006.
3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo, il Comune può:
  - richiedere ai competenti enti, organi e uffici pubblici dati, notizie ed elementi rilevanti riguardo i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta, con esenzione di spese e diritti;
  - invitare i soggetti passivi, i gestori delle strutture ricettive e i responsabili del pagamento dell'imposta ad esibire e/o trasmettere atti e documenti, ed anche le quietanze di pagamento rilasciate che devono essere conservate per almeno 5 anni dal pagamento;
  - inviare ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del pagamento dell'imposta questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con richiesta di restituirli compilati e sottoscritti;
  - richiedere ai gestori delle strutture ricettive e ai responsabili del pagamento dell'imposta di fornire qualsiasi atto o notizia, ancorché inerente all'applicazione dell'imposta, e di produrre la documentazione che tali soggetti erano stati obbligati alla custodia;
  - accedere alla documentazione conservata presso le singole strutture ricettive, disporre ispezioni amministrative, anche tramite il corpo di polizia municipale, presso le medesime, nonché effettuare segnalazioni qualificate all'Agenzia delle Entrate/ Guardia di Finanza.
4. In caso di irregolarità, oltre alle eventuali conseguenze penali, ai trasgressori verranno contestate le violazioni e irrogate le relative sanzioni indicate all'articolo 10.

## **Art. 10 – SANZIONI E INTERESSI**

1. Le violazioni di natura tributaria sono punite con le sanzioni amministrative irrogate sulla base dei principi generali dettati, in materia di sanzioni tributarie, dai decreti legislativi 18 dicembre 1997, n.471, n. 472 e n. 473.
2. Per l'omessa o infedele presentazione della dichiarazione da parte del responsabile si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma dal 100 al 200 per cento dell'importo dovuto.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs.472/1997, la sanzione per le violazioni commesse dal 19 maggio 2020 (entrata in vigore del D.L.34/2020) è ridotta nelle seguenti misure:
  - Ad un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;
  - Ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro novanta giorni dalla data della omissione o dell'errore, ovvero se la regolarizzazione delle omissioni e degli errori commessi in dichiarazione avviene entro novanta giorni dal termine per la presentazione della dichiarazione di cui l'omissione o l'errore è stato commesso;
  - Ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se

- incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine della presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;
- Ad un settimo del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione e sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro due anni dall'omissione o dall'errore;
  - Ad un sesto del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene oltre il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo a quello nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, oltre due anni dall'omissione o dall'errore;
  - Ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.
4. Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi moratori calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
  5. Nel caso in cui l'imposta dovuta sia versata in ritardo e il ravvedimento, con il versamento della sanzione e degli interessi intervenga successivamente, la sanzione applicabile corrisponde a quella riferita all'integrale tardivo versamento; gli interessi sono dovuti per l'intero periodo del ritardo; la riduzione prevista in caso di ravvedimento è riferita al momento del perfezionamento dello stesso.
  6. Sulle somme incassate e non versate al Comune entro i termini previsti dall'articolo 7, comma 2, si applicano gli interessi in misura annua calcolati al tasso legale di cui all'articolo 1284 del codice civile con maturazione giornaliera.

#### **Art. 11 - RISCOSSIONE COATTIVA**

1. Le somme accertate dall'Amministrazione a titolo di imposta di soggiorno, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di sessanta giorni dalla notificazione dell'atto, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Le somme incassate a titolo di imposta di soggiorno e non riversate nei termini al Comune, sono riscosse coattivamente secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

#### **Art. 12 - RIMBORSI**

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Nei casi di versamento dell'Imposta di soggiorno in eccedenza rispetto al dovuto, l'eccedenza può essere recuperata mediante compensazione con i pagamenti del tributo stesso da effettuare

alle successive scadenze, su autorizzazione esplicita del competente ufficio comunale.

### **Art. 13 - CONTENZIOSO**

1. Le controversie concernenti l'Imposta di Soggiorno sono devolute alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Art. 14 - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni, in quanto compatibili, di cui alla L.R. N. 13/2017 ed alla D.G.R. Piemonte n. 9068/2019.

**Allegato TARIFFE per persona al giorno:**

Alberghi	1,50 euro
Residence	1,00 euro
Locazioni brevi	1,00 euro
Campeggi - Villaggi turistici (Con possibilità di pagamento di forfait annuo massimo di euro 35,00 da versare nel trimestre di riferimento in cui avviene il primo pernottamento)	1,00 euro
Case per ferie - Affittacamere - Bed and Breakfast – Agriturismi	1,00 euro